

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola La Mantia ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. (omissis) /2018 promossa da: FIDEIUSSORI

ATTORE/I

contro BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2021 le parti hanno concluso come in verbale. IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato FIDEIUSSORI hanno proposto opposizione avverso il d.i. n.4320/18 D.I. emesso da questo Tribunale con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in solido con la SOCIETÀ SRL, in favore della BANCA della complessiva somma di €.101.561,17, oltre interessi e spese, quale saldo di due rapporti intrattenuti con il predetto istituto di credito.

Gli opponenti, quali fideiussori, della SOCIETÀ srl, hanno eccepito:

- 1) la nullità della fideiussione per difetto di forma, in quanto sottoscritta solo nell'ultima pagina e non in ogni singolo foglio;
- 2) la decadenza ex art.1957 cc;
- 3) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (L.287/90); 4) 'applicazione di cms non pattuite;
- 4) la nullità del decreto ingiuntivo per mancata indicazione dell'importo della garanzia fideiussoria;
- 5) l'estinzione della fideiussione per violazione del principio di buona fede;
- 6) la commistione di accrediti ed addebiti tra il conto corrente ed il conto anticipi e l'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite;
- 7) l'applicazione di interessi usurari, ed hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: "ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancata indicazione della limitazione dell'importo della garanzia fideiussoria; - la nullità della fideiussione prestata dagli odierni opponenti per difetto di forma; - la intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; - la estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo agli odierni opponenti per violazione del dovere di buona fede da parte dell'Istituto bancario opposto; - la nullità della fideiussione essendo stati applicati al rapporto di conto corrente con la società garantita, interessi usurari ex legge 108/96". Per l'effetto gli opponenti hanno chiesto "dichiararsi anche d'ufficio, la invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e del conto anticipi per quanto attiene alla clausola degli interessi moratori (anche per motivi non dedotti espressamente con la presente opposizione) oggetto del rapporto tra la SOCIETA' S.R.L. (debitrice principale) e la banca opposta, con particolare ma non esclusivo riferimento alle clausole di determinazione del tasso, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute, dell'anatocismo, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza, ridurre e/o azzerare l'eventuale credito bancario in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi a mezzo di CTU tecnico bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti; determinare a mezzo di CTU il costo effettivo annuo degli impugnati rapporti bancari nonché il TEG, e, in virtù della invalidità delle convenzioni contrattuali, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti (SOCIETA S.r.l. e banca opposta) sulla base dell'intera documentazione dall'inizio del rapporto e determinare l'esatto dare-avere tra le parti, dichiarando, nell'ipotesi di indebito pagamento di somme da parte della SOCIETA' S.r.l. che la banca opposta non vanta diritti di credito nei confronti dei fideiussori del debitore principale o



comunque ridurre conseguentemente le pretese della banca opposta; dichiarare, in accoglimento della presente opposizione, comunque revocato, nullo, annullabile o comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.(omissis) /2018 R.g. n. (omissis) /18 emesso in data 02.08.2018 e notificato il 07.09.2018".

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la BANCA per azioni chiedendo preliminarmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza del 5.11.2019, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione della mediazione.

Nelle more del procedimento, la società NPL S.r.l. ha acquistato la posizione creditoria originariamente vantata da BANCA nei confronti di FIDEIUSSORI e con comparsa ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si è costituita SERVICES S.p.A., in qualità di procuratrice della NPL S.r.l., richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente BANCA.

Decorsi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre a caratterizzarsi per assoluta genericità ed astrattezza, fondata su minoritari orientamenti giurisprudenziali ai quali questo Tribunale non si è mai conformato, appare assolutamente infondata e merita, pertanto, l'integrale rigetto, per le motivazioni di seguito esposte, alle quali appare opportuno premettere che l'eccezione di improcedibilità per irregolare svolgimento della procedura di mediazione risulta assolutamente inammissibile perché tardivamente proposta. L'eccezione in esame, infatti, doveva essere proposta entro la prima difesa successiva al tentativo di mediazione per come prevede il D. L.vo 28/10. Nella specie, invece, gli opponenti alla udienza successiva alla mediazione nulla hanno dedotto, limitandosi a chiedere la concessione dei termini ex art.183, c.VI, cpc e soltanto nelle note scritte depositate il 10.11.2021 in vista dell'udienza cartolare del 15.11.2021 hanno mosso la contestazione in esame. Ne consegue che l'eccezione deve essere dichiarata inammissibile.

CARENZA DOCUMENTALE

Per come già evidenziato nell'ordinanza dell'1.5.2019 l'opposta ha allegato in atti i contratti ritualmente sottoscritti dal debitore principale nei quali sono indicate le condizioni applicate a ciascun rapporto; gli estratti conto integrali dalla data di accensione al passaggio a sofferenza di ogni singolo rapporto; le lettere di fideiussione sottoscritte dagli opponenti.

Le deduzioni degli opponenti in merito ad una presunta carenza documentale vanno, quindi, rigettate attesa la completa produzione eseguita dall'opposta.

NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE PER DIFETTO DI FORMA

Premesso che secondo la Corte di Cassazione in presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti (v. Cassazione 19.3.2019 n 7681), va, comunque, rilevato come nella specie la lettera di fideiussione risultano composta da un solo foglio, stampato fronte retro, di talchè la contestazione appare del tutto non pertinente.

APPLICAZIONE TASSI DI INTERESSE ULTRALEGALE – USURA - GIORNI VALUTA

Come appena evidenziato l'opposta ha versato in atti i contratti sottoscritti dal debitore principale, con allegati i documenti di sintesi, nei quali risultano indicate tutte le condizioni inerenti il tasso di interesse ultralegale, le spese, le commissioni e pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con condizione di reciprocità. Di conseguenza, dalla disamina della documentazione prodotta si evince l'infondatezza della doglianza di parte opponente, in quanto i contratti risultano sottoscritti dal debitore principale e contengono l'indicazione chiara e precisa dei tassi di interesse ultralegali applicati.



Nei contratti in atti, infine, risultano anche indicati i cc.dd. giorni valuta, di talchè anche detta eccezione va respinta.

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

Per come emerge dalla documentazione in atti i contratti contengono la espressa previsione della capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità.

La problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi, peraltro, è stata al centro di un deciso e noto revirement della giurisprudenza della Corte regolatrice.

Il Supremo Collegio per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).

Successivamente, con un orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.

Sul punto, il Tribunale di Catania, con orientamento dal quale non y è ragione di discostarsi, ha seguito in numerose sentenze l'iter argomentativo seguito dalla Corte nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontroversa affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che "le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine", concretandosi le stesse in mere prassi negoziali "cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

Può così conclusivamente ritenersi che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis" (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).

Tanto premesso, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al rapporto di conto corrente possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sì che la stessa, in quanto affetta da nullità assoluta, suscettibile di rilievo officioso da parte dell'organo decidente, non andrebbe, comunque, presa in considerazione ai fini della determinazione del credito vantato dalla banca.



In punto di diritto va, però, ricordato che per il periodo successivo a luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi) (cfr. art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993, c.d. T.U. Bancario; Delibera CICR9.22000; Corte Cast. 425/2000). Più in particolare, con l'art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B. e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che <<le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo per eccesso dì delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale). Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.

Questo giudice, in sintonia con orientamento già espresso in numerose decisioni dalla giurisprudenza di merito ritiene corretta e condivisibile l'applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e purchè la stessa sia stata prevista in contratto, proprio come avvenuto nel caso che occupa (cfr. Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli; Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006 Giudice Marcheggiani; più recentemente Tribunale Venezia sent. 518 del 7 Marzo 2014). Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia appena citata: "Con il venir meno dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dell'art. 7 della delibera CICR9.2.2000, atto di normazione secondaria, finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (ormai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000. Peraltro, laddove non volesse seguirsi tale orientamento (condiviso — si ripete — da questo giudice) va osservato che coglie nel segno anche un secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito: in particolare si sostiene che, pur se voglia considerarsi non caducato l'art. 7, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso cliente, approvazione in caso " di peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia 22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012:; Tribunale Treviso 10.6.2013: tutte in IL CASO.IT)". (v. Tribunale di Piacenza, 27 ottobre 2014, n. 757. Estensore Picciau).

Tenendo conto del superiore orientamento giurisprudenziale va rilevato come nel caso che occupa la banca abbia provato la pattuizione scritta della capitalizzazione reciproca degli interessi con riferimento al contratto per cui è causa (successivo alla sopra indicata Delibera CICR), con la conseguenza che va esclusa l'eccepita violazione dell'art.1283 cc.

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

L'eccezione va rigettata atteso che i contratti allegati in atti non prevedono l'applicazione di cms.

VIOLAZIONE DELLA L.108/96

Gli opponenti hanno anche dedotto l'applicazione di interessi usurari.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



L'eccezione – come già sopra evidenziato – appare talmente generica da meritare il rigetto. Gli opponenti, invero, non hanno indicato in che periodi ed in che misura la banca avrebbe applicato interessi oltre soglia e non hanno neanche allegato i DM trimestrali che, in quanto atti di natura amministrativa, sfuggono alla scienza del Giudice.

NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI

Gli opponenti hanno anche dedotto la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il noto provvedimento n.55/05 della Banca d'Italia e le successive pronunce di legittimità. In materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata esclusa qualunque ipotesi di nullità totale ed è stato affermato il principio per il quale solo le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.

Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato. Ed invero, per come già affermato da questo Tribunale (v. sent. 26.3.2020, GI Dott.ssa Marletta, su expartecreditoris.it) "il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art.113 cpc. Inoltre deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate; che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust" (v. anche Cass. civ. 24044/19 e Cass. civ. 22573/19 secondo cui "Come già affermato da questa Corte "La Legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello." (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così sottolineando la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)").

Nella specie, parte opponente, non solo non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ma non ha neppure provato che la banca cedente abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust (v., nello stesso senso, anche Trib. Roma, sentenza 16776/21, nella quale è stato evidenziato che ai fini della declaratoria della nullità delle clausole inserite nel contratto di fideiussione per contrarietà all'art.2



L.287/90, la parte debba: 1.Allegare la conformità della fidejussione da lui sottoscritta totalmente o parzialmente allo schema ABI di cui deve necessariamente produrre copia in giudizio, non trattandosi di atto di natura normativa; 2.Allegare e provare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, sfruttando anche i poteri istruttori conferiti dall'ordinamento ed invocando i poteri ufficiosi attribuiti dal D.Lgs 3/2017, ricordando qui come Cass. N. 13846/19 abbia qualificato i provvedimenti dell'AGCM quale semplice "prova presuntiva qualificata" dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente; 3.Allegare la lesione della sua sfera di libertà economica ed indicare e provare il danno patito).

La generica contestazione della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, in difetto di allegazione e di prova degli elementi sopra indicati, deve, quindi, essere rigettata.

VIOLAZIONE DELL'ART.1956 CC

La lagnanza, oltre ad apparire assolutamente generica, risulta anche infondata, in quanto non si ravvisa alcuna violazione da parte della banca anche in considerazione degli obblighi informativi contrattualmente posti a carico dei fideiussori.

NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATA INDICAZIONE DEL LIMITE DELLA GARANZIA

Se è pur vero che il decreto ingiuntivo nulla indica al riguardo, è del pari evidente che la condanna nei confronti dei garanti deve intendersi limitata sino all'importo massimo della fideiussione (€.130.000,00), che, peraltro, risulta superiore rispetto alla somma ingiunta.

Per le esposte argomentazioni l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta avverso il d.i. n.4320/18, che dichiara definitivamente esecutivo.

Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte liquidate in €.15.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Catania, il 22 febbraio 2022

II GIUDICE

dott. Nicola La Mantia

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

